

AGGIUNTA AL PUNTO 1 DELLE NORME CEI
DEL 24-9-1974 E SOPPRESSIONE DEL "N.B."

1) Laddove non esista e non sia possibile costituire e/o mantenere in attività una Commissione regionale di revisione, il giudizio di utilizzazione dei film classificati "discutibili" è affidato - salvo diversa e formale direttiva delle competenti Conferenze Episcopali regionali - alle Delegazioni regionali dell'ACEC integrate da esperti direttamente cooptati, e agli organismi e uffici istituiti e diretti dalla stessa ACEC.

2) Saranno comunque ritenuti utilizzabili i film classificati "discutibili" che gli organi nazionali dell'ACEC abbiano ritenuto idonei a qualificare la programmazione delle sale delle comunità.

3) A film che l'ACEC ha indicato come qualificanti, singolarmente o ordinati in cicli, e ai film classificati "raccomandabili" dalla CNVF, sarà riservato un giorno di proiezione per settimana e comunque non meno di 30 giorni all'anno.

La misura suddetta è ridotta a 15 giorni per le sale che utilizzino nell'anno non più della metà dei giorni di attività consentita.

Gli eventuali inadempienti, dopo il secondo richiamo, saranno segnalati al rispettivo Ordinario perché disponga la cessazione temporanea o definitiva dell'attività cinematografica nella sala.

1/3/'77